

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **69/1960** (ECLI:IT:COST:1960:69)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Udienza Pubblica del **23/11/1960**; Decisione del **24/11/1960**

Deposito del **29/11/1960**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1134**

Atti decisi:

N. 69

ORDINANZA 24 NOVEMBRE 1960

Deposito in cancelleria: 29 novembre 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 297 del 3 dicembre 1960

Pres. AZZARITI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1960 dalla Corte d'appello di Firenze nel

procedimento civile vertente tra la Soc. per az. concessioni e costruzioni autostrade (S. A. C. C. A.), e la Soc. per az. riscossione imposte (S. A. R. I.) e il Comune di Barberino di Mugello, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1960 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Giunio Bruto Leati, per la Società riscossione imposte, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente davanti alla Corte d'appello di Firenze tra la Soc. per az. concessioni e costruzioni autostrade (S.A.C.C.A.), da una parte, il Comune di Barberino di Mugello e la Soc. per az. riscossione imposte (S.A.R.I.), dall'altra, fu sollevata dalla S.A.C.C.A., appellante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, intitolata "Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale", il quale esenta dalle imposte di consumo i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione di strade e autostrade eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico o di proprietà dello Stato per virtù di legge o di convenzione, ad eccezione dei materiali posti in opera alla data di entrata in vigore della legge e di quelli occorrenti per le autostrade "appaltate, ma non ancora iniziate" sempre all'atto dell'entrata in vigore della legge, per le quali si stabilisce la corresponsione dell'imposta di consumo in misura fissa per ogni chilometro;

che davanti alla Corte d'appello la S.A.C.C.A. sostenne che l'espressione "appaltate ma non ancora iniziate", che si legge in quell'articolo, fosse frutto di un'arbitraria modificazione dell'altra espressione, la sola realmente votata dalla Commissione del Senato, "appaltate, ma non ancora eseguite", apportata dal presidente della Commissione in sede di coordinamento, in violazione della norma contenuta nell'art. 72 della Costituzione;

che la Corte d'appello di Firenze ritenne rilevante e non manifestamente infondata la proposta questione e con ordinanza 18 marzo 1960 sospese il giudizio e rimise gli atti alla Corte;

che detta ordinanza fu notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 aprile 1960, che lo stesso giorno fu comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 28 maggio 1960;

che nel presente giudizio si sono costituiti la S.A.R.I., il Comune di Barberino di Mugello ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante il deposito delle deduzioni avvenuto, rispettivamente, il 10 maggio, il 17 giugno e il 23 aprile 1960, concludendo concordemente per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale;

che non si è invece costituita la S.A.C.C.A.;

che nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la legge 16 settembre 1960 n. 1013, la quale ha sostituito l'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, fissando la sua decorrenza a partire dal 18 novembre 1959 e cioè dalla data nella quale era entrata in vigore la legge n. 904 del 1959;

che alla pubblica udienza del 23 novembre 1960 le parti costituite nel giudizio hanno rinunciato alla discussione;

Considerato che la sopravvenuta legge 16 settembre 1960, n. 1013, può rendere necessaria una nuova valutazione della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte costituzionale, valutazione di competenza del giudice a quo;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Firenze;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.